

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, svolta con modalità telematica, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri dal 01/04/2024 al 30/09/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni fino al 30/09/2029, secondo le indicazioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale - CIG 9865466815.

Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Isola del Giglio, Via V. Emanuele n. 2, 58012 – Isola del Giglio (GR)

Servizio Responsabile: Area Vigilanza - Telefono: 0564/806064

PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it

Indirizzo Internet: <http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/>

Il presente disciplinare ed il capitolato d'oneri e tutti i documenti allegati sono reperibili presso i punti di contatto indicati nel bando di gara.

Responsabile del procedimento di gara è il Cap. Roberto Galli – Responsabile Settore Vigilanza

e-mail poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

La gara si svolgerà interamente per via telematica: tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <http://start.toscana.it/>

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <http://start.toscana.it>. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.

Il Comune di Isola del Giglio garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro le ore 12:00:00 del giorno 31/07/2023.

Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) e per il supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online, sono disponibili i seguenti contatti, da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, telefonando al numero + 39 081 0084010 o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

Per informazioni di natura amministrativa e sull'oggetto del Servizio è possibile rivolgersi al Comune di Isola del Giglio – Cap. Roberto Galli, tel. 0564/809232- e-mail: r.galli@comune.isoladelgiglio.gr.it

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante, tramite la piattaforma di gara START, provvederà alla spedizione di messaggi alla casella di posta elettronica non certificata per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata **noreply@start.e.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a monitorare la piattaforma telematica e a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)

Selezionare la gara di interesse

Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 comma V d.lgs. 50/2016 avverranno a mezzo di Posta Elettronica Certificata o strumento analogo negli altri Sati membri.

Le imprese sono tenute ad inserire nel sistema telematico la propria PEC.

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO

La concessione ha ad oggetto il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, regolamentati da parcometri per il periodo dal 01/04/2024 al 30/09/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni fino al 30/09/2029 secondo le norme e condizioni di cui allo Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale reso disponibile sulla piattaforma Start (<http://start.toscana.it>).

La sosta a pagamento è istituita in alcune aree del Comune di Isola del Giglio individuate ai sensi dell'art. 7, comma 1 – lettera f), del Codice della Strada, con Delibera di Giunta Comunale n° 35 del 05/04/2023.

La concessione avverrà mediante stipula di apposito contratto di concessione di servizi (ex art. 3, lett. vv del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.) nel rispetto delle norme di cui alla Parte III Codice dei contratti pubblici.

La concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, regolamentati da parcometri (CPV 98351000-8), include le seguenti prestazioni:

Gestione dei parcometri e del sistema tecnologico di controllo, compresa la fornitura e installazione di n. 8 parcometri in sostituzione di quelli esistenti non più utilizzabili;

Fornitura di apposite tessere del tipo a micro-chip ricaricabili da consegnare sia ai non residenti che ne facciano richiesta sia gratuitamente ai residenti;

Attività di controllo effettuata tramite Ausiliari del traffico opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree oggetto della concessione ;
Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato nelle aree oggetto della concessione, compresa la segnaletica orizzontale verticale.
Per tutte le informazioni ed i chiarimenti su quanto sopra si rinvia al disciplinare di gara ed allo “Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

Art. 3. LUOGO DI ESECUZIONE:

Territorio Comunale del Comune di Isola del Giglio.

Art. 4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione ha durata di anni 3 (tre), successivi e continui decorrenti dalla data dal 01/04/2024 al 30/09/2026. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione per ulteriori 3 (tre) anni fino al 30/09/2029.

Art. 5. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell’art. 167, comma 1 del D.lgs. 50 del 2016 il valore complessivo della concessione è stimato in € 1.084.439,00 (eurounmilioneeottantaquattromilaquattrocentotrentanove/00) calcolato in fase di predisposizione del Piano economico finanziario, corrispondente agli introiti derivanti dalla gestione della sosta a pagamento per anni 3 + 3.

Art. 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Non saranno ammesse offerte in aumento, offerte riferite solo a parte del servizio, offerte condizionate, offerte indeterminate, offerte inesatte.

Il Comune di Comune di Isola del Giglio si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente. In caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016.

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito definite. L’assegnazione del punteggio avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara.

FINANZIAMENTO: La concessione è finanziata interamente con fondi del bilancio

comunale.

Per gli aspetti di dettaglio si veda quanto disposto dal successivo articolo 21.

Art. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che non rientrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative

regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della presente concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Art. 8. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere: Iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova di quanto sopra la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Art. 9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.
- c) Il concorrente dovrà altresì dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, come convertito in legge dalla L. 55/2019 ed altri.

- d) In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data del presente bando.
- e) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- f) La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del **DGUE Parte III, Sezione D.**

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

Art. 10. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO – FINANZIARIA

Non saranno oggetto di valutazione i requisiti di capacità economico-finanziaria.

Art. 11. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) a favore di committenti pubblici o privati almeno due servizi di gestione **di non meno di 200 stalli di sosta in superficie.**

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Art. 12. VERIFICA DEI REQUISITI E MEZZI DI PROVA

Questa stazione appaltante effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 201.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sottoindicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 4 e 6 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Art. 13. RTI O CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R.207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammessi a partecipare, unicamente, raggruppamenti di tipo orizzontale, in quanto la Stazione Appaltante non ha ritenuto di individuare servizi principali e secondari.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo servizio.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire la concessione con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 14. AVVALIMENTO

Si applica la disciplina prevista dall'art.89 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50 del 2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti economico finanziari di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:

non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante

non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti

non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un'impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50 del 2016, e ss.mm. e ii., il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Isola del Giglio, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs.50 del 2016 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l'avvalimento deve allegare:

- una sua dichiarazione in cui attesta, in relazione alla gara cui partecipa, di volersi avvalere dell'impresa (indicare le generalità dell'impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l'impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara che non partecipa alla gara in proprio o associato, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l'oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico); la durata. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente e in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzabili ai fini dell'esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi dalla normativa antimafia.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coin-

volte saranno escluse dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

Per le modalità dell'avvalimento si rinvia a quanto contenuto nell'art. 18 del presente disciplinare di gara nella sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Art. 15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi art.93 del D.lgs. 50 del 2016 **pari al 2% del valore della concessione** come indicato nella tabella sottostante con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, intestata al Comune di Isola del Giglio, Isola del Giglio (GR) via Vittorio Emanuele, 2 – Codice fiscale 82002270534 - partita IVA 00090220534.

Oggetto della concessione	Concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri del Comune di Isola del Giglio (GR)
Valore della concessione	€ 1.084.439,00
Importo cauzione fideiussione (2%)	€ 21.688,78

La garanzia deve essere costituita con le seguenti modalità:

- La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di fideiussione bancaria, assicurativa o finanziaria rilasciata da imprese bancarie, assicurative o finanziarie, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti>
 - non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
- La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa devono essere conformi agli schemi tipo di cui alla scheda tecnica del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.
- In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, presso la Tesoreria del Comune di Isola del Giglio – Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Isola del Giglio CODICE IBAN IT40Z010307226000000026249), riportando in causale, la dicitura “Concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante parcometri – CIG 9865466815.
- Si precisa che il deposito è infruttifero.

- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE e l'impresa mandataria.
- In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 comma 2 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento del consorzio o del GEIE.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nel Sistema in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50 del 2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice e le relative certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserite nella "documentazione amministrativa aggiuntiva".

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 16. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GARANZIA DEFINITIVA)

L'offerta dei concorrenti deve altresì prevedere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'offerente risultasse poi aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

Nel caso in cui la cauzione sia prestata attraverso versamento presso Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena – CODICE IBAN IT40Z0103072260000000026249, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva deve essere inserito nel sistema insieme al documento attestante tale versamento.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del Codice civile, ovvero al GEIE.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente ed infine inserito nello stesso spazio previsto per la garanzia provvisoria di cui al precedente articolo 15. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel Sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

N.B. *Detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o*

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 18. PARTECIPAZIONE ALLA GARA: PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma telematica attraverso la piattaforma START raggiungibile all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it/>.

L'offerta, in forma telematica, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Definizioni utili per la procedura telematica

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza

della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.
E' necessario un lettore di smart card.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe. Il kit di marcatura temporale è acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.

Busta telematica di offerta economica: scheda di offerta che verrà compilata dal concorrente.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet.

Dotazione informatica e avvertenze

Per poter operare sul Sistema START gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

Memoria RAM 2 GB o superiore;

Scheda grafica e memoria on-board;

Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;

Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s

Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su Internet: fra i seguenti:

Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;

Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre, devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

MS Office

Open Office o Libre Office

Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

estensione **.pdf** se non sono firmati digitalmente e non sono fogli excel

estensione **.xls** se sono fogli excel, ma non sono firmati digitalmente

estensione **p7m** se sono firmati digitalmente, tale estensione deve essere in aggiunta a quella del file non firmato, quindi, un documento **pdf firmato digitalmente** dovrà avere estensione **pdf.p7m**; un documento **excel firmato digitalmente** dovrà avere estensione

In ogni caso, i file con estensione pdf dovranno essere leggibili almeno con **acrobat reader versione 9 oppure foxit reader versione 3**

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli sopra richiesti.

Si precisa inoltre che:

la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;

il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla Stazione

Appaltante;

in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

Avvertenze:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali.

Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola. Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di identificazione sul sistema telematico: abilitazione alla gara

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema START. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di

registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto e per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, telefonando al numero + 39 081 0084010 o scrivendo all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

Modalità e termine di presentazione della documentazione di gara

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema START.

Entro e non oltre il giorno 07/08/2023 alle ore 20:00 dovrà essere inserita nel Sistema la seguente documentazione:

- A) Documentazione Amministrativa;
- B) Offerta Tecnica;
- C) Offerta Economica.

Si precisa che:

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

Documentazione Amministrativa

Il concorrente deve presentare la "**Domanda di partecipazione**", recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La Domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 di € 16,00, è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Compilare i form on line:

"Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta); (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà scegliere "Forma di partecipazione RTI costituendo" considerando la Mandataria come la Delegataria)

"Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta).

Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento "***domanda di partecipazione***" generato dal sistema.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o

procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento “**domanda di partecipazione**” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel **Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell’anno antecedente la data del presente disciplinare di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “**Domanda di partecipazione**”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito;

per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:

la quota percentuale di apporto del requisito di capacità economica e finanziaria relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;

le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;

la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: firmare digitalmente la “**domanda di partecipazione**” generata dal sistema e ad essi riferita;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo già costituiti deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

Copia autentica, rilasciata dal notaio, **dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.lgs. 50 del 2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

II “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (e ulteriori modelli per impresa ausiliaria).

“ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E POSSESSO DEI CRITERI DI SELEZIONE”

Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50 del 2016, all’art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, sul rispetto dei protocolli di legalità di cui al d.lgs. 159/2011, **sul possesso dei criteri di selezione**, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**,

disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (**DGUE**) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE** dovrà essere compilato essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Avvalimento - L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara (**Avvalimento**) deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50 del 2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **Modello B2, “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89”**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali dell'operatore**

economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc...) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la “DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO art. 89” e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50 del 2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50 del 2016.

AVVALIMENTO IN CASO DI CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DEL CONCORRENTE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà **inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico**:

- **la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
- Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50 del 2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:
- **produrre un proprio DGUE**;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello B3, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5”**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali dell'operatore economico**, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE, la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110” e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti da parte della mandataria. L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50 del 2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Il concorrente deve prestare la **Garanzia Provvisoria** a favore del Comune di Isola del Giglio per un importo pari al 2% del valore della concessione e deve produrre la relativa documentazione nel Sistema secondo le indicazioni di cui al **precedente articolo 15 del presente disciplinare di gara**, cui espressamente si rinvia.

Il concorrente deve inoltre accludere all'offerta l'**impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse poi aggiudicatario (per i dettagli si rinvia al **precedente articolo 16 del presente disciplinare di gara**).

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente ed infine inserito nello stesso spazio previsto per la garanzia provvisoria di cui al precedente articolo 15. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel Sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

N.B. *Detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

DOCUMENTO F23, attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

(Scansione della ricevuta di pagamento – copia informatica dell'F23 - Sempre obbligatorio – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria).

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Isola del Giglio, Via V. Emanuele n. 2, 58012 – Isola del Giglio (GR) – P.IVA 00090220534 - C.F. 82002270534);
- del codice ufficio o ente (campo 6: Codice dell'Ufficio/Ente dove viene effettuato il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: Imposta di bollo - GARA , per l'affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a

pagamento mediante parcometri - CIG n. 9865466815.

Il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 165,00 (centosessantacinque/00)

Il pagamento, ai sensi del precedente articolo 17 del disciplinare di gara, deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. delibera del consiglio n. 1174/2018 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Offerta Tecnica

Il concorrente dovrà produrre una relazione di massimo n. 15 pagine (ovvero 30 facciate), formato A4, font Times New Roman, carattere 12, articolata secondo i criteri stabiliti al seguente art. 23, avendo cura di far esplicito riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al Capitolato Speciale Tecnico e Prestazionale. Saranno altresì valutate eventuali circostanziate proposte di integrazione di servizi a favore del Comune di Isola del Giglio.

Le pagine eccedenti il limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica, così come il caricamento di un file non contenente l'offerta tecnica, comporterà l'esclusione dalla gara.

A pena di esclusione, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi l'offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.

Ai sensi 83, comma 9 del D.lgs. 50 del 2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Offerta Economica

Per presentare la propria offerta economica il concorrente dovrà predisporre ed inserire nell'apposito spazio presente su START il "**Modello C.1 - Offerta economica**" reso disponibile dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara.

I valori offerti dovranno essere indicati con 3 cifre decimali.

La Stazione Appaltante provvederà a ricalcolare manualmente fuori dalla piattaforma il punteggio attribuito ai concorrenti sulla base del citato "**Modello C.1 - Offerta economica**".

N.B. Per il corretto funzionamento della piattaforma START il concorrente oltre a compilare e inserire a sistema il Modello C1 dovrà necessariamente compilare con un qualsiasi valore il campo relativo all'offerta economica presente su START, generare il relativo documento "Offerta economica" e riallegarlo nell'apposito spazio. Si precisa che la Stazione Appaltante non terrà in alcun modo conto del valore indicato nel campo relativo all'offerta economica di cui al sistema START.

L'Offerta Economica dovrà altresì essere corredata da un Piano Economico Finanziario relativo alla concessione del servizio oggetto di gara.

Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell'offerta rese all'interno dell'offerta economica generata da START ed in particolare quelle relative agli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa e al costo della manodopera (si veda riquadro sotto).

Ai sensi 83, comma 9 del D.lgs. 50 del 2016 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Oneri per la sicurezza afferenti all'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del *form on-line* dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa, ex art. 95 comma 10 del Codice. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema.

I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione della concessione (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.)

Si precisa infatti che, a seguito di congrua valutazione, lo svolgimento del servizio in questione non comporta interferenze con il personale del Comune. Gli oneri di sicurezza connessi all'eliminazione di tali interferenze sono pertanto nulli.

Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione della presente concessione. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

COSTO DELLA MANODOPERA: All'interno del *form on-line* dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione dei costi del personale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti. La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito **Modello C.2** disponibile nella

documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, il Modello C2 può essere sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Tutta la documentazione di cui all'offerta tecnica deve essere:

- firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.
- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel Sistema START è pari a 40 MB

La presentazione delle offerte tramite il Sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal Sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione

Art. 19. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le

dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10:00 del 20/09/2023, presso la sede del Comune di Isola del Giglio, Via V. Emanuele n. 2, 58012 – Isola del Giglio (GR) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul profilo della pagina della gara su START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il medesimo Sistema. Si raccomanda pertanto di tenere sotto osservazione la pagina della gara sulla piattaforma e sul profilo committente.

Il responsabile della procedura di gara, nella prima seduta pubblica, procederà ad identificarsi sulla piattaforma telematica e a verificare il numero di offerte pervenute e, uno per volta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare, il responsabile della procedura di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e negli atti di gara;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma START.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il responsabile della procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e negli altri atti di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle

offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà ad abilitare i concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica (sia quella generata da START sia quella dichiarata dal concorrente nel "Modello C - Offerta economica") e quindi alla relativa valutazione.

Resta inteso che laddove il numero di concorrenti lo consenta, la commissione potrà decidere di effettuare e terminare la valutazione delle offerte tecniche ed economiche in un'unica seduta di gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Resta inteso che non si procederà al calcolo dell'anomalia laddove le offerte ammesse siano inferiori a 3 (art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti come modificato dal DL 32/2019).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

N.B.: Avvertenze

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente procedura, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute negli atti di gara e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Responsabile del servizio entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per il Comune di Isola del Giglio.

In caso di irregolarità derivanti dall'utilizzo della modalità telematica di inserimento della gara si terrà conto che la procedura si svolge "on line", pertanto verranno escluse imprese che hanno commesso irregolarità insanabili per disposizione di legge o tali da non consentire il rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto alla base di gara.

I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi tre decimali arrotondati dopo la virgola.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 110 del D.lgs. 50 del 2016.

Art. 21. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La gara è esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto della seguente ripartizione dei punteggi:

- Offerta tecnica: max 70 punti
- Offerta economica: max 30 punti

Valutazione offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella in forma riassuntiva con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta tecnica **max punti 70**, così suddivisa:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A.1 Caratteristiche della gestione operativa della concessione e dei servizi richiesti <i>Max 20 punti così articolati:</i>	Max. punti 20

<i>A.1.1 Sarà valutata la capacità del sistema proposto di verificare il livello di occupazione dei parcheggi ed il relativo pagamento, al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte degli accertatori.</i>	15
<i>A.1.2 Sarà valutata la modalità di pagamento tramite servizio APP con particolare riferimento alla semplicità di utilizzo, qualità, funzionalità e vantaggi offerti all'utente.</i>	5
A.2 Prestazioni del software di gestione dei parcometri, del loro sistema di controllo remoto, e di monitoraggio degli incassi. Max 20 punti così articolati.	Max. punti 20
<i>A.2.1 Saranno valutate le prestazioni del software di gestione del sistema proposto, con particolare riferimento alla facilità di accesso e navigazione da parte dell'Amministrazione comunale per l'acquisizione di dati relativi al funzionamento parcometri, del monitoraggio degli incassi sia da parcometri sia da APP, nonché la possibilità di elaborare i dati forniti per statistiche o altri studi.</i>	10
<i>A.2.2 Verrà inoltre valutato ogni altro aspetto tecnico e/o migliorativo inerente i servizi aggiuntivi in favore del cittadino, oltre a quelli previsti da Capitolato, offerti dai parcometri o dalle APP (es. riscossione immediata delle sanzioni, possibilità di richiesta assistenza o soccorso, rilascio informazioni utili all'utenza su richiesta, etc.).</i>	10
A.3 Caratteristiche dei parcometri Saranno valutate le caratteristiche tecniche e costruttive del parcometro proposto, con particolare riferimento al sistema di blindaggio della cassaforte.	Max. punti 5
A.4 Organizzazione del servizio di vigilanza Max 10 punti così articolati.	Max. punti 10
<i>A.4.1 Sarà valutato il numero di ore aggiuntive, prestate dal personale del concessionario quale ausiliario della sosta, oltre a quelle minime previste in capitolato, attribuendo 0,50 punti per ogni ora settimanale addizionale fino a un massimo di 6 punti (corrispondenti a 12 ore addizionali).</i>	6
<i>A.4.2 Indicazione delle figure aziendali, in aggiunta a quelle previste dagli articoli 13 e 14 del Capitolato, coinvolte nell'ambito della gestione complessiva del servizio con descrizione di ruoli, mansioni, responsabilità (es. gestione contabile/amministrativa, approvvigionamenti, manutenzioni, ecc.)) e riferimento ai loro contatti diretti.</i>	2
<i>A.4.3 Descrizione dettagliata dell'organizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché delle modalità di intervento in caso di guasto o malfunzionamento degli impianti, con indicazione dei tempi indicativi di ripristino del servizio (nel rispetto degli obblighi contrattuali o di capitolato).</i>	1
<i>A.4.5 Indicazioni di ulteriori modalità di segnalazione guasti, malfunzionamenti o disservizi, messe a disposizione dell'utenza e/o della stazione appaltante oltre a quelle previste da Capitolato.</i>	1
A.5 Proposte migliorative Max 15 punti così articolati. Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi, oltre a quelli previsti nel Capitolato, che il concorrente ritiene opportuno proporre come inclusi nei prezzi della concessione, nel particolare:	Max. punti 15
<i>A.5.1 Saranno valutati fino ad un massimo raggiungibile di punti 5, tutti gli interventi oltre quelli previsti da capitolato, rivolti al miglioramento della fruibilità e della viabilità delle aree di sosta (es. sistemazione del selciato, riorganizzazione degli stalli, installazione di barriere fisiche ove possibile per il controllo dell'accesso alle aree, piccoli miglioramenti dell'arredo urbano esistente, etc.).</i>	5
<i>A.5.2 Saranno valutate fino ad un massimo di punti 5, tutte le iniziative volte a migliorare la sicurezza dei cittadini presenti, dei veicoli in sosta ed in transito e di tutte le strutture esistenti al loro interno (es.: punti luce aggiuntivi dedicati, integrazione della videosorveglianza presente, etc.).</i>	5
<i>A.5.3 Sarà valutata nell'ordine di 3 punti la possibilità di impiego di mezzi o strumenti eco-sostenibili a disposizione degli ausiliari per l'espletamento del servizio di vigilanza (es. bici a pedalata assistita, ciclomotori elettrici, ecc.)</i>	3
<i>A.5.4 Sarà valutata fino ad un massimo di punti 2 qualsiasi proposta di piccoli interventi di manutenzione ordinaria apportati all'interno dell'area Campo Sportivo di Giglio Campese a valere sull'intero periodo di gestione.</i>	2

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuno dei criteri qualitativi di cui sopra è attribuito, da parte di ciascun commissario,

un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale variabile da zero a uno. La commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: *coefficiente 1*

Buono: *coefficiente 0,8*

Discreto: *coefficiente 0,6*

Più che sufficiente: *coefficiente 0,4*

Sufficiente: *coefficiente 0,2*

non giudicabile: *coefficiente 0*

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuta comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità.

Valutazione Offerta Economica

La valutazione dell'offerta economica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri secondo le modalità indicate successivamente.

OFFERTA ECONOMICA	PUNTI
B.1 - Quota percentuale sugli incassi (al netto di IVA) da riconoscere in favore dell'Amministrazione Comunale. Il concorrente dovrà indicare la quota percentuale sugli incassi (al netto di IVA) da riconoscere in favore dell'Amministrazione comunale in rialzo rispetto al valore posto a base di gara pari al 55,00% . Non sono ammessi valori inferiori alla base di gara.	15
B2 - Canone minimo annuo garantito all'Amministrazione Comunale Il concorrente dovrà indicare il canone minimo annuo di concessione da garantire all'Amministrazione, indipendentemente dall'ammontare degli introiti annuali registrati, in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara, stabilito in € 80.000,00 al netto dell'IVA. Non sono ammessi valori inferiori alla base di gara.	15

La determinazione dei coefficienti riferiti all'offerta economica sarà calcolata applicando sull'offerta presentata per ciascun sub criterio la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il singolo sub - criterio

Nel caso in cui nessuna offerta economica, a seguito della valutazione della

Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, pari a 30 punti, verrà effettuata la riparametrazione del punteggio economico ottenuto dai concorrenti, attribuendo 30 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo, fatta salva la verifica di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse parziali, plurime o peggiorative delle prescrizioni, condizioni e requisiti contenuti nella documentazione a base di gara.

Fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, si provvederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

Art. 22. SUBAPPALTO

Il Concessionario non potrà cedere o subappaltare completamente la gestione, pena l'immediata risoluzione del contratto. L'eventuale sub-concessione parziale, per esempio per la segnaletica e l'installazione delle attrezzature, è ammessa purché nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23. SOPRALLUOGO

Il concorrente deve effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi nei quali dovrà essere svolto il servizio di che trattasi, degli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta. Il sopralluogo dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale dell'Amministrazione Comunale, previo appuntamento da concordare, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo dalla data richiesta, con il Responsabile del Servizio Vigilanza Cav. Galli Roberto - tel. 3351288699 email poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it, e dovrà essere effettuato **entro e non oltre il 31/07/2023**.

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da almeno uno dei suoi membri.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. **È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione tra la "Documentazione amministrativa aggiuntiva" su START.**

Art. 24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/ elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all' esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 25. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante provvederà all'aggiudicazione a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs 50 del 2016.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 D.lgs. 50 del 2016.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e non equivale a stipula del contratto. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L'aggiudicazione ai fini della stipula del contratto diventa **efficace** dopo la verifica dei prescritti requisiti (ex art. 32, comma 7 del D.lgs. 50 del 2016).

Ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 50 del 2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione Il Comune di Isola del Giglio invita l'aggiudicatario a:
stipulare il contratto nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 (cd. *stand still*);
versare l'importo relativo alle eventuali spese contrattuali;
costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. 50 del 2016;
stipulare la polizza assicurativa prevista all'art. 20 punto 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs.50 del 2016. La Stazione Appaltante conseguentemente aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50 del 2016, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, o nel caso di mancata costituzione delle garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei **flussi finanziari** connessi alla concessione di servizi in oggetto, l'impresa appaltatrice assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26. TRATTAMENTO DATI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.lgs. 196 del 2003 "Codice Privacy" e ss.mm. e ii..

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

soggetti anche esterni alla Stazione Appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione giudicatrice e/o di organi connessi all'esecuzione della concessione che verranno di volta in volta costituiti;

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 50 del 2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9 del 1995, dalla L.R. 40 del 2009 e dal d.lgs. 33/2013;

d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti previsti dal DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. 196 del 2003 "Codice Privacy" e ss.mm. e ii..

e) Titolare e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Giglio in persona del Sindaco pt;
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema (START) e i dipendenti del Comune di Isola del Giglio assegnati alle strutture interessate dalla presente concessione.

Art. 27. COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50 del 2016 (la comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all'utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l'utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.

Qualora il concorrente non indichi né l'indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50 del 2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella "domanda di partecipazione".

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241 del 1990 il responsabile del procedimento per il Comune di Isola del Giglio è il Cap. Roberto Galli, tel. 0564/809232- e-mail: r.galli@comune.isoladelgiglio.gr.it

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50 del 2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle fattispecie contemplate dall'art. 53, comma 5, D.lgs. 50 del 2016.

Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, nonché sugli atti della presente procedura di gara, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo della Toscana.

Art. 29. PUBBLICAZIONE

Il bando relativo alla presente procedura è pubblicato, ai sensi dell'art.72, del D. Lgs.50/2016 come segue:

Pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara sul profilo della Stazione Appaltante - Sez. Amministrazione Trasparente;

Per estratto sulla GURI;

Pubblicazione estratto su n. 1 quotidiano nazionale;

Pubblicazione estratto su n. 1 quotidiano locale;

Sul sito della piattaforma telematica START <http://start.toscana.it/> ;

Sull'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Toscana.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.